

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti dell'Accademia Italiana del Codice di Internet (IAIC) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 75

#### SEDE CONSULTIVA:

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan. C. 2753 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e VI) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 76

ALLEGATO (*Parere approvato*) ..... 77

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.**

**Audizione di rappresentanti dell'Accademia Italiana del Codice di Internet (IAIC).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Alberto Maria GAMBINO, *Presidente dell'Accademia Italiana del Codice di Inter-*

*net (IAIC)*, e Francesco GRAZIADEI, *Componente del Comitato direttivo dell'Accademia Italiana del Codice di Internet (IAIC)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Accademia Italiana del Codice di Internet (IAIC) per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.40.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan.**

**C. 2753 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite III e VI).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la

pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Ivan CATALANO (Misto-PSI-PLI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 14.45.**

ALLEGATO

**Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan. C. 2753 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge « Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan » (C. 2753 Governo, approvato dal Senato);

premesso che:

il disegno di legge si propone l'obiettivo di eliminare il rischio di doppie imposizioni fiscali tra Italia e Taiwan e, una volta approvato, può pertanto favorire in misura rilevante lo sviluppo delle relazioni economiche, commerciali e finanziarie con Taiwan;

il disegno di legge reca altresì misure idonee a favorire la cooperazione nella prevenzione e nel contrasto all'evasione e all'evasione fiscale, con l'effetto di consentire l'inserimento di Taiwan nella lista degli Stati aventi un regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea;

per quanto concerne i profili di specifica competenza della Commissione, l'articolo 8 prevede che gli utili derivanti dallo svolgimento del traffico internazionale di navi o di aeromobili siano tassati unicamente nel territorio in cui è situata

la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione; sono compresi negli utili in questione anche quelli derivanti dal noleggio di navi o aeromobili e dall'impiego, manutenzione o affitto di *container* da parte di un'impresa di uno dei territori contraenti, a condizione che tale noleggio, impiego o manutenzione sia occasionale rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale;

l'articolo 13 dispone, in deroga alla disciplina generale dettata dal medesimo articolo per gli utili da capitale, che gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'utilizzo delle suddette navi o aeromobili, siano imponibili solo nel territorio dove è situata la direzione effettiva dell'impresa;

l'articolo 15 stabilisce, tra l'altro, che anche per quanto riguarda il lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale, l'imposizione delle remunerazioni abbia luogo nel territorio in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**